



Allegato _____ alla delibera
 G. C. - C. C. N. 338
 del 22/12/2014

CITTA' DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile
 PROVINCIA DI LATINA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA AUTONOMA OCCASIONALE AI SENSI ART. 2222 C.C.

"Esperto Informatico"

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23.... del mese di dicembre in Minturno (LT), presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Affari Generali;

TRA

Il Comune di Minturno rappresentato dal Dott. Antonio Lepone in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

Il dott. Mastroianni Filippo, nato a Formia (LT) il 17 marzo 1976 e residente in Minturno (LT) in via Recillo n. 17, C.F. MSTFPP76C17D708C, istruttore informatico presso il Servizio Informatico Comunale del Comune di Formia;

si stipula quanto segue:

PREMESSO

- 1) che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico di messa in esercizio del Protocollo Informatico Folium, erogato dalla Regione Lazio, e della relativa formazione del personale e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- 2) che, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 2004 (Finanziaria 2005), è possibile avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altra pubblica amministrazione;
- 3) che, ai sensi dell'art 3 comma 79 della legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), la quale ha novellato l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, " le amministrazioni fanno fronte a esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile"

- 4) che l'art 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";
- 5) che il citato art.53, comma 10, sancisce che " l'autorizzazione, di cui ai comma precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico e può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato";
- 6) preso atto che il Comune di Formia, a seguito della richiesta avente prot. 50394/2014 e relativa all'autorizzazione ad espletare attività di prestazione occasionale presso il Comune di Minturno nell'ambito della formazione sull'utilizzo del protocollo informatico, con nota del 20 Novembre 2014 allegata alla presente, a firma del dirigente del settore "Ambiente e Sostenibilità Urbana" - Ufficio ITC , ha autorizzato il dipendente a svolgere incarico retribuito di prestazione occasionale;
- 7) che, a seguito della competenza estensivamente dettagliata nel CV, il dott. Filippo Mastroianni risulta possedere le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico, pienamente corrispondenti alle esigenze del Comune di Minturno;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del C.C., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria ed occasionale, con le modalità ed i termini di seguito convenuti;
- 2) Il Comune di Minturno conferisce al dott. Mastroianni Filippo, nato a Formia (LT) il 17 marzo 1976 e residente in Minturno (LT) in via Recillo n.17, CF MSTFPP76C17D708C, istruttore informatico presso il Servizio Informatico Comunale di Formia, l'incarico quale esperto informatico avente la professionalità necessaria a formare il personale dell'Ente nell'organizzazione e gestione del protocollo informatico; l'incaricato accetta di adempiere a tutte le funzioni propedeutiche alla messa in esercizio del protocollo informatico erogato dalla Regione Lazio, con la conseguente formazione del personale.
- 3) L'incaricato si obbliga a compiere il servizio di cui al punto precedente con lavoro proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, restando obbligato soltanto al conseguimento del risultato, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica al committente o ad alcun membro dell'organizzazione aziendale; l'incaricato, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Ente, garantendo la propria presenza nella sede del Comune di

Minturno, qualora questa si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione delle attività, sempre al di fuori dell'orario di lavoro che lo stesso effettua presso l'Ente di appartenenza;

- 4) Il corrispettivo pattuito risulta essere di € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) lordi, sul quale verrà effettuata una ritenuta fiscale come per legge;
- 5) La presente prestazione dovrà essere svolta dal 01/01/2015 al 30/06/2015 per massimo 30 giorni lavorativi anche non continuativi ;
- 6) Per la determinazione dell'effettivo completamento delle attività oggetto dell'incarico sarà redatta apposita relazione conclusiva, debitamente vistata dal Funzionario rappresentante dell'Ente;
- 7) Se l'esecuzione del servizio, all'interno del periodo temporale concordato, diventasse impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera avrà diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte compiuta;
- 8) Qualora esigenze funzionali ed operative rendessero necessarie la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le parti della convenzione provvederanno alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura.
- 9) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti pubblici;
- 10) La presente convenzione, debitamente sottoscritta dalle parti, ha valore di scrittura privata da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso.

l'Esperto Informatico
dott. Filippo Mastroianni



Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Lepone